



Direzione Turismo, Commercio e Sport
Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali
patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 23.06.2008

Protocollo n. 12162/DA1701

Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni Minori del Piemonte
LORO SEDI

OGGETTO : “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del d.lgs 114/98” - D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414 come da ultimo modificata dalla D.C.R. 24.3.2006 n. 59-10831.
Indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni di compatibilità territoriale dello sviluppo per i comuni minori di cui alla tabella 6 dell’art. 17, in relazione ai contenuti degli artt. 8 e 11 della stessa DCR.

A seguito dell’adozione della deliberazione del Consiglio regionale con n. 59-10831 del 24.3.2006 recante “modifiche ed integrazioni all’allegato A della deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.99 modificata dalla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003”, questo Settore ha provveduto all’invio ai Comuni del Piemonte di n. 4 note esplicative, disponibili sul sito internet:

<http://www.regione.piemonte.it/commercio/riform.htm>

La successiva, ulteriore fase di applicazione della deliberazione consiliare sopra indicata ha permesso inoltre di evidenziare alcune criticità nell’interpretazione di quanto disposto dalla tabella 6 dell’art. 17, in merito alla compatibilità territoriale dello sviluppo per i comuni minori, in correlazione con le disposizioni dell’art. 8

“classificazione delle tipologie distributive” e dell’art. 11 “classificazione dei comuni e definizione dei centri urbani”.

In particolare le criticità derivano dall’impropria indicazione riportata alla tabella 6 “comuni minori” in relazione alle tipologie distributive M-SAM3, M-SE3, M-CC; per le stesse infatti è indicata una compatibilità fino alla soglia massima di superficie di mq 1800 per M-SAM3 e M-SE3, e mq 2500 per M-CC, soglie ascrivibili alla tipologia “media struttura di vendita” nel solo caso in cui il comune abbia una dimensione demografica superiore ai diecimila abitanti – cfr. art. 4, c. 1, lett. e) del d.lgs. 114/1998.

Peraltro, nel caso dei comuni minori, la dimensione demografica è, per definizione dell’art. 11, inferiore ai 3.000 abitanti.

Pertanto gli stessi comuni, ai fini del corretto inserimento della tabella nei propri criteri comunali di cui all’art. 8 del d.lgs. 114/98, devono anzitutto attenersi alla suddetta definizione, nel rispetto delle tipologie distributive di cui all’art. 8.

Conseguentemente il limite massimo, impropriamente indicato in tabella 6 per le tipologie M-SAM3, M-SE3 e M-CC, dovrà essere nei fatti ricondotto entro la soglia massima di mq 1.500 prevista dalla legge – cfr. art. 4, c. 1, lett. e) del d.lgs. 114/1998 per le medie strutture di vendita nei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti.

La tabella dovrà pertanto, fino a formale rettifica con atto giuridico pariordinato alla D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414 come da ultimo modificata dalla D.C.R. 24.3.2006 n. 59-10831, essere intesa secondo le seguenti soglie massime di compatibilità:

- la tipologia M-SAM3 ha superficie di vendita compresa tra 901 e 1500 mq;
- la tipologia M-SE3 ha superficie di vendita compresa tra 901 e 1500 mq;
- la tipologia M-CC ha superficie di vendita compresa tra 151 e 1500 mq.

La stessa interpretazione correttiva, da tenere in considerazione nel caso in cui il comune debba ancora provvedere all’adeguamento ai contenuti della DCR citata, dovrà inoltre essere seguita anche nel caso in cui il comune abbia già adeguato i propri strumenti alla DCR regionale applicando le suddette voci della tabella 6 nell’accezione impropria sopra descritta.

In tale ultimo caso gli eventuali procedimenti di rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie strutture dovranno quindi applicare la limitazione a 1500 mq di superficie di vendita.

Una ulteriore criticità nell'applicazione della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414 e s.m.i. è stata rilevata in relazione al fatto che nella tabella 6 di cui all'art. 17 della DCR citata non è stata inserita la colonna relativa alle compatibilità per gli addensamenti commerciali A.4, in realtà previsti per i Comuni minori non turistici dall'art. 13 della DCR citata.

In attesa di una formale rettifica della normativa si consiglia di utilizzare, per analogia, i seguenti riferimenti:

- per le medie strutture di vendita, la cui compatibilità può essere modificata dal Comune motivandone la scelta, come riferimento potranno essere utilizzate le compatibilità previste per gli addensamenti commerciali A.5;
- per le grandi strutture di vendita non può essere consentita alcuna compatibilità.

Con la presente si coglie infine l'occasione per rammentare ai comuni in indirizzo che, pur essendo ampiamente decorsi i termini previsti dall'art. 29 della DCR in oggetto per l'approvazione della deliberazione dei criteri e del conseguente adeguamento del PRGC, permane, per i comuni che non vi abbiano ancora dato corso, l'obbligo di procedere agli adempimenti previsti.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore
arch. Patrizia Vernoni

Visto: Il Direttore Regionale
dott. Marco Cavaletto